



Consiglio regionale della Calabria

DOSSIER

PL n. 379/10

di iniziativa della Giunta regionale recante:

"Riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio di cui alla lettera a) comma 1, dell'art. 73 del Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e s.m.i."
relatore: G. AIETA (Deliberazione di Giunta n. 503 del 6/11/2018);

DATI DELL'ITER

NUMERO DEL REGISTRO DEI PROVVEDIMENTI	
DATA DI PRESENTAZIONE ALLA SEGRETERIA DELL'ASSEMBLEA	7/11/2018
DATA DI ASSEGNAZIONE ALLA COMMISSIONE	14/11/2018
COMUNICAZIONE IN CONSIGLIO	
SEDE	MERITO
PARERE PREVISTO	
NUMERO ARTICOLI	

Normativa nazionale

D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 (Artt. 39, 51 e 73). pag. 3
Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42.

Normativa regionale

Legge regionale 22 dicembre 2017, n. 56 pag. 9
Bilancio di previsione finanziario della Regione Calabria per gli anni 2018-2020.

Legge regionale 22 dicembre 2017, n. 55. pag. 12
Legge di stabilità regionale 2018.

L.R. 27 dicembre 2016, n. 45. pag. 24
Bilancio di previsione finanziario della Regione Calabria per gli anni 2017-2019.

Legge regionale 10 gennaio 2013, n. 2 (art. 3 bis). pag. 29
Disciplina del collegio dei revisori dei conti della Giunta regionale e del Consiglio regionale della Calabria

Legge regionale 19 ottobre 2004, n. 25 (Artt. 36 e 39). pag. 30
Statuto della Regione Calabria

D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118. (Artt. 39, 51 e 73)**Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli [articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42](#).****Art. 39** *Il sistema di bilancio delle regioni* [\(88\)](#)

1. Il Consiglio regionale approva ogni anno, con legge, il bilancio di previsione finanziario che rappresenta il quadro delle risorse che la regione prevede di acquisire e di impiegare, riferite ad un orizzonte temporale almeno triennale, esponendo separatamente l'andamento delle entrate e delle spese in base alla legislazione statale e regionale in vigore.
2. Il bilancio di previsione finanziario comprende le previsioni di competenza e di cassa del primo esercizio del periodo considerato e le previsioni di competenza degli esercizi successivi ed è redatto, secondo gli schemi previsti dall'allegato n. 9, con le modalità previste dal principio applicato della programmazione di cui all'allegato n. 4/1, dallo statuto e dall'ordinamento contabile. Le previsioni riguardanti il primo esercizio costituiscono il bilancio di previsione finanziario annuale.
3. Il bilancio di previsione finanziario ha carattere autorizzatorio, costituendo limite:
 - a) agli accertamenti e agli incassi riguardanti le accensioni di prestiti;
 - b) agli impegni e ai pagamenti di spesa. Non comportano limiti alla gestione le previsioni riguardanti i rimborsi delle anticipazioni di tesoreria e le partite di giro.
4. A seguito di eventi intervenuti successivamente all'approvazione del bilancio la giunta, nelle more della necessaria variazione di bilancio, può limitare la natura autorizzatoria degli stanziamenti di ciascuno degli esercizi successivi considerati nel bilancio di previsione, al solo fine di garantire gli equilibri di bilancio. Con riferimento a tali stanziamenti, non possono essere assunte obbligazioni giuridiche.
5. Il bilancio di previsione finanziario indica, per ciascuna unità di voto:
 - a) l'ammontare presunto dei residui attivi o passivi alla chiusura dell'esercizio precedente a quello cui il bilancio si riferisce;
 - b) l'ammontare delle previsioni di competenza definitive dell'anno precedente a quello cui si riferisce il bilancio;
 - c) l'ammontare delle entrate che si prevede di accertare o delle spese di cui si autorizza l'impegno negli esercizi cui il bilancio si riferisce;
 - d) l'ammontare delle entrate che si prevede di riscuotere o delle spese di cui si autorizza il pagamento nel primo esercizio considerato nel bilancio, senza distinzioni fra riscossioni e pagamenti in conto competenza e in conto residui.
6. Gli stanziamenti di spesa di competenza sono quantificati nella misura necessaria per lo svolgimento delle attività o interventi che sulla base della legislazione vigente daranno luogo ad obbligazioni esigibili negli esercizi considerati nel bilancio di previsione, e sono determinati esclusivamente in relazione alle esigenze funzionali ed agli obiettivi concretamente perseguibili nel periodo cui si riferisce il bilancio di

previsione finanziario, restando esclusa ogni quantificazione basata sul criterio della spesa storica incrementale.

7. Nel bilancio di previsione finanziario, prima di tutte le entrate e le spese, sono iscritti:

a) in entrata, gli importi relativi al fondo pluriennale vincolato di parte corrente e del fondo pluriennale vincolato in c/capitale;

b) nell'entrata del primo esercizio, gli importi relativi all'utilizzo dell'avanzo di amministrazione presunto, nei casi individuati dall'art. 42, comma 8, con l'indicazione della quota vincolata del risultato di amministrazione utilizzata anticipatamente;

c) in spesa, l'importo del disavanzo di amministrazione presunto al 31 dicembre dell'esercizio precedente cui il bilancio si riferisce. Il disavanzo di amministrazione presunto può essere iscritto nella spesa del bilancio di previsione secondo le modalità previste dall'art. 42, comma 12;

d) in entrata, il fondo di cassa presunto dell'esercizio precedente.

8. Nel bilancio, ciascun stanziamento di spesa di cui al comma 5, lettere b) e c), individua:

a) la quota che è già stata impegnata negli esercizi precedenti con imputazione all'esercizio di riferimento;

b) la quota dello stanziamento di competenza costituita dal fondo pluriennale vincolato, destinata alla copertura degli impegni che sono stati assunti negli esercizi precedenti con imputazione agli esercizi successivi e degli impegni che si prevede di assumere nell'esercizio con imputazione agli esercizi successivi. Con riferimento a tale quota, non è possibile impegnare e pagare con imputazione all'esercizio cui lo stanziamento si riferisce. Agli stanziamenti di spesa riguardanti il fondo pluriennale vincolato è attribuito il medesimo codice del piano dei conti della spesa cui il fondo si riferisce.

9. Formano oggetto di specifica approvazione del consiglio regionale, le previsioni di cui al comma 5, lettere c) e d), per ogni unità di voto e le previsioni del comma 7.

10. Contestualmente all'approvazione della legge di bilancio la giunta approva, per ciascun esercizio, la ripartizione delle unità di voto del bilancio in categorie e macroaggregati. Tale ripartizione costituisce il documento tecnico di accompagnamento al bilancio. L'ordinamento contabile disciplina le modalità con cui, contestualmente all'approvazione del documento tecnico di accompagnamento, la Giunta o il Segretario generale, con il bilancio finanziario gestionale, provvede, per ciascun esercizio, a ripartire le categorie e i macroaggregati in capitoli ai fini della gestione e rendicontazione, ed ad assegnare ai dirigenti titolari dei centri di responsabilità amministrativa le risorse necessarie al raggiungimento degli obiettivi individuati per i programmi ed i progetti finanziati nell'ambito dello stato di previsione delle spese. I capitoli di entrata e di spesa sono raccordati almeno al quarto livello del piano dei conti di cui all'art. 4.

11. Alla legge concernente il bilancio di previsione finanziario sono allegati i documenti previsti dall'art. 11, comma 3, e i seguenti documenti:

a) l'elenco dei capitoli che riguardano le spese obbligatorie;

b) l'elenco delle spese che possono essere finanziate con il fondo di riserva per spese imprevedute di cui all'art. 48, comma 1, lettera b).

12. Al documento tecnico di accompagnamento al bilancio di cui al comma 10 sono allegati i documenti previsti dall'art. 11 comma 7.

13. Al bilancio finanziario gestionale di cui al comma 10 è allegato il prospetto riguardante le previsioni di competenza e di cassa dei capitoli di entrata e di spesa del perimetro sanitario individuate dall'art. 20, comma 1, ove previsto, per ciascun esercizio considerato nel bilancio di previsione. Il prospetto è articolato, per quanto riguarda le entrate, in titoli, tipologie, categorie e capitoli e, per quanto riguarda le spese, in titoli, macroaggregati e capitoli. Se il bilancio gestionale della regione risulta articolato in modo da distinguere la gestione ordinaria dalla gestione sanitaria, tale allegato non è richiesto.

14. In relazione a quanto disposto dal comma 6, le regioni adottano misure organizzative idonee a consentire l'analisi ed il controllo dei costi e dei rendimenti dell'attività amministrativa, della gestione e delle decisioni organizzative, nonché la corretta quantificazione delle conseguenze finanziarie dei provvedimenti legislativi di entrata e di spesa.

15. Sono vietate le gestioni di fondi al di fuori del bilancio della regione e dei bilanci di cui all'art. 47.

16. Nella sezione del sito internet della regione dedicata ai bilanci sono pubblicati: il bilancio di previsione finanziario, il relativo documento tecnico di accompagnamento, il bilancio finanziario gestionale, le variazioni del bilancio di previsione, le variazioni del documento tecnico di accompagnamento, il bilancio di previsione assestato, il documento tecnico di accompagnamento assestato e il bilancio gestionale assestato.

[\(88\)](#) Articolo aggiunto dall' *art. 1, comma 1, lett. aa), D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126*, che ha sostituito l'intero Titolo III con gli attuali Titoli III, IV e V.

Art. 51 *Variazioni del bilancio di previsione, del documento tecnico di accompagnamento e del bilancio gestionale* ⁽¹⁰¹⁾

1. Nel corso dell'esercizio, il bilancio di previsione può essere oggetto di variazioni autorizzate con legge.

2. Nel corso dell'esercizio la giunta, con provvedimento amministrativo, autorizza le variazioni del documento tecnico di accompagnamento e le variazioni del bilancio di previsione riguardanti:

a) l'istituzione di nuove tipologie di bilancio, per l'iscrizione di entrate derivanti da assegnazioni vincolate a scopi specifici nonché per l'iscrizione delle relative spese, quando queste siano tassativamente regolate dalla legislazione in vigore;

b) variazioni compensative tra le dotazioni delle missioni e dei programmi riguardanti l'utilizzo di risorse comunitarie e vincolate, nel rispetto della finalità della spesa definita nel provvedimento di assegnazione delle risorse, o qualora le variazioni siano necessarie per l'attuazione di interventi previsti da intese istituzionali di programma o da altri strumenti di programmazione negoziata;

c) variazioni compensative tra le dotazioni delle missioni e dei programmi limitatamente alle spese per il personale, conseguenti a provvedimenti di trasferimento del personale all'interno dell'amministrazione;

d) variazioni compensative tra le dotazioni di cassa delle missioni e dei programmi di diverse missioni;

e) variazioni riguardanti il fondo pluriennale di cui all'art. 3, comma 4;

f) le variazioni riguardanti l'utilizzo del fondo di riserva per le spese impreviste di cui all'art. 48, lettera b);

g) le variazioni necessarie per l'utilizzo della quota accantonata del risultato di amministrazione riguardante i residui perenti.

3. L'ordinamento contabile regionale disciplina le modalità con cui la giunta regionale o il Segretario generale, con provvedimento amministrativo, autorizza le variazioni del bilancio gestionale che non sono di competenza dei dirigenti e del responsabile finanziario.

4. Salva differente previsione definita dalle Regioni nel proprio ordinamento contabile, i dirigenti responsabili della spesa o, in assenza di disciplina, il responsabile finanziario della regione possono effettuare variazioni del bilancio gestionale compensative fra capitoli di entrata della medesima categoria e fra i capitoli di spesa del medesimo macroaggregato, le variazioni di bilancio riguardanti la mera reinscrizione di economie di spesa derivanti da stanziamenti di bilancio dell'esercizio precedente corrispondenti a entrate vincolate, secondo le modalità previste dall'art. 42, commi 8 e 9, le variazioni necessarie per l'adeguamento delle previsioni, compresa l'istituzione di tipologie e programmi, riguardanti le partite di giro e le operazioni per conto di terzi, le variazioni degli stanziamenti riguardanti i versamenti ai conti di tesoreria statale intestati all'ente e i versamenti a depositi bancari intestati all'ente, e le variazioni di bilancio riguardanti il fondo pluriennale vincolato escluse quelle previste dall'art. 3, comma 4, di competenza della giunta, nonché le variazioni di bilancio, in termini di competenza o di cassa, relative a stanziamenti riguardanti le entrate da contributi a rendicontazione o riferiti a operazioni di indebitamento già autorizzate o perfezionate, contabilizzate secondo l'andamento della correlata spesa, necessarie a seguito delle variazioni di esigibilità della spesa stessa. Salvo differente autorizzazione della giunta, con riferimento ai macroaggregati riguardanti i trasferimenti correnti, i contributi agli investimenti e ai trasferimenti in conto capitale, i dirigenti responsabili

della spesa o, in assenza di disciplina, il responsabile finanziario, possono effettuare variazioni compensative solo dei capitoli di spesa appartenenti al medesimo macroaggregato e al medesimo codice di quarto livello del piano dei conti. [\(102\)](#)

5. Sono vietate le variazioni amministrative compensative tra macroaggregati appartenenti a titoli diversi e spostamenti di somme tra residui e competenza.

6. Nessuna variazione al bilancio può essere approvata dopo il 30 novembre dell'anno a cui il bilancio stesso si riferisce, fatta salva:

- a) l'istituzione di tipologie di entrata di cui al comma 2, lettera a);
- b) l'istituzione di tipologie di entrata, nei casi non previsti dalla lettera a) con stanziamento pari a zero, a seguito di accertamento e riscossione di entrate non previste in bilancio, secondo le modalità previste dal principio applicato della contabilità finanziaria;
- c) le variazioni del fondo pluriennale vincolato;
- d) le variazioni necessarie per consentire la reimputazione di obbligazioni già assunte agli esercizi in cui sono esigibili;
- e) i prelievi dai fondi di riserva per le spese obbligatorie, per le spese imprevedute, per l'utilizzo della quota accantonata del risultato di amministrazione riguardante i residui perenti e le spese potenziali;
- f) le variazioni necessarie alla reimputazione agli esercizi in cui sono esigibili, di obbligazioni riguardanti entrate vincolate già assunte e, se necessario, delle spese correlate;
- g) le variazioni delle dotazioni di cassa di cui al comma 2, lettera d);
- h) le variazioni degli stanziamenti riguardanti i versamenti ai conti correnti di tesoreria statale intestati all'ente e i versamenti a depositi bancari intestati all'ente.

7. I provvedimenti amministrativi che dispongono le variazioni al bilancio di previsione e, nei casi previsti dal presente decreto, non possono disporre variazioni del documento tecnico di accompagnamento o del bilancio gestionale.

8. Salvo quanto disposto dal presente articolo e dagli articoli 48 e 49, sono vietate le variazioni compensative degli stanziamenti di competenza da un programma all'altro del bilancio con atto amministrativo.

9. Le variazioni al bilancio di previsione sono trasmesse al tesoriere inviando il prospetto di cui all'art. 10, comma 4, allegato alla legge o al provvedimento di approvazione della variazione. Sono altresì trasmesse al tesoriere:

- a) le variazioni dei residui a seguito del loro riaccertamento;
- b) le variazioni del fondo pluriennale vincolato effettuate nel corso dell'esercizio finanziario.

10. Nel corso dell'esercizio 2015 sono applicate le norme concernenti le variazioni di bilancio vigenti nell'esercizio 2014, fatta salva la disciplina del fondo pluriennale vincolato e del riaccertamento straordinario dei residui. Gli enti che hanno partecipato alla sperimentazione nel 2014 adottano la disciplina prevista dal presente articolo a decorrere dal 1° gennaio 2015.

(101) Articolo aggiunto dall' *art. 1, comma 1, lett. aa), D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126*, che ha sostituito l'intero Titolo III con gli attuali Titoli III, IV e V.

(102) Comma così modificato dall' *art. 9-bis, comma 2, D.L. 24 giugno 2016, n. 113*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 7 agosto 2016, n. 160*.

Art. 73 *Riconoscimento di legittimità di debiti fuori bilancio delle Regioni* ⁽¹⁰⁶⁾

1. Il Consiglio regionale riconosce con legge, la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da:

- a) sentenze esecutive;
- b) copertura dei disavanzi di enti, società ed organismi controllati, o, comunque, dipendenti dalla Regione, purché il disavanzo derivi da fatti di gestione;
- c) ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste dal codice civile o da norme speciali, delle società di cui alla lettera b);
- d) procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità;
- e) acquisizione di beni e servizi in assenza del preventivo impegno di spesa.

2. Per il pagamento la Regione può provvedere anche mediante un piano di rateizzazione, della durata di tre esercizi finanziari compreso quello in corso, convenuto con i creditori.

3. Qualora il bilancio della Regione non rechi le disponibilità finanziarie sufficienti per effettuare le spese conseguenti al riconoscimento dei debiti fuori bilancio, la Regione è autorizzata a deliberare aumenti, sino al limite massimo consentito dalla vigente legislazione, dei tributi, delle addizionali, delle aliquote ovvero delle maggiorazioni di aliquote ad essa attribuite, nonché ad elevare ulteriormente la misura dell'imposta regionale di cui all' *art. 17, comma 1, del decreto legislativo 21 dicembre 1990, n. 398*, fino a un massimo di cinque centesimi per litro, ulteriori rispetto alla misura massima consentita.

4. Al riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio di cui al comma 1, lettera a), il Consiglio regionale provvede entro sessanta giorni dalla ricezione della relativa proposta. Decorso inutilmente tale termine, la legittimità di detto debito si intende riconosciuta.

(106) Articolo aggiunto dall' *art. 1, comma 1, lett. aa), D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126*, che ha sostituito l'intero Titolo III con gli attuali Titoli III, IV e V.

Legge regionale 22 dicembre 2017, n. 56

Bilancio di previsione finanziario della Regione Calabria per gli anni 2018-2020.

(BURC n. 130 del 22 dicembre 2017)

Art. 1

*(Bilancio di competenza -
Stato di previsione dell'entrata e della spesa)*

1. Lo stato di previsione di competenza delle tipologie dell'entrata della Regione per il triennio 2018-2020, al netto delle contabilità speciali, annesso alla presente legge è approvato in euro 6.487.968.963,50 per l'anno 2018 ed in euro 5.648.435.504,49 ed 5.292.828.849,62 rispettivamente per gli anni 2019 e 2020 (tabella A).
2. Lo stato di previsione delle contabilità speciali dell'entrata per il triennio 2018-2020 è approvato in euro 2.349.855.000,00 per ciascuno degli anni del periodo considerato (tabella A - riga entrate per conto terzi).
3. È autorizzato l'accertamento dei tributi e delle altre entrate per l'anno 2018.
4. Lo stato di previsione di competenza dei programmi della spesa della Regione per il triennio 2018-2020, al netto delle contabilità speciali, annesso alla presente legge, è approvato in euro 6.487.968.963,50 per l'anno 2018 ed in euro 5.648.435.504,49 ed 5.292.828.849,62 rispettivamente per gli anni 2019 e 2020 (tabella B).
5. Lo stato di previsione delle contabilità speciali della spesa per il triennio 2018-2020 è approvato in euro 2.349.855.000,00 per ciascuno degli anni del periodo considerato (tabella B - riga uscite per conto terzi).
6. È autorizzata l'assunzione di impegni entro i limiti degli stanziamenti dello stato di previsione di cui ai commi 4 e 5.
7. Al fine di garantire la corretta gestione del bilancio 2018, è autorizzato l'aggiornamento, con decreto del Dirigente generale del Dipartimento Bilancio, dei valori dei residui attivi, passivi e di stanziamento presunti che risultano modificati dalla effettiva gestione del bilancio a tutto il 31 dicembre 2017, nei limiti e con le modalità previsti dalla normativa vigente.

Art. 2

(Bilancio di cassa - Stato di previsione dell'entrata e della spesa)

1. È approvato in euro 12.686.294.338,21 lo stato di previsione di cassa delle tipologie dell'entrata della Regione per l'anno finanziario 2018, al netto delle contabilità speciali, annesso alla presente legge (tabella A).
2. È approvato in euro 2.597.128.767,03 lo stato di previsione di cassa del totale delle contabilità speciali dell'entrata della Regione per l'anno finanziario 2018, annesso alla presente legge (tabella A - riga entrate per conto terzi).
3. Sono autorizzate le riscossioni ed il versamento dei tributi e delle entrate per l'anno 2018.
4. È approvato in euro 11.847.779.147,83 lo stato di previsione di cassa dei programmi della spesa della Regione per l'anno finanziario 2018, al netto delle contabilità speciali, annesso alla presente legge (tabella B).
5. È approvato in euro 2.685.631.983,08 lo stato di previsione di cassa del totale delle contabilità speciali della spesa della Regione per l'anno finanziario 2018, annesso alla presente legge (tabella B - riga uscite per conto terzi).
6. È autorizzato il pagamento delle spese entro i limiti degli stanziamenti dello stato di previsione di cui ai commi 4 e 5.

Art. 3

(Residui attivi e passivi presunti)

1. È approvato in euro 5.659.279.134,80 il totale dei residui attivi presunti delle tipologie al 1° gennaio 2018, al netto delle contabilità speciali, di cui al conto annesso alla presente legge (tabella A).
2. È approvato in euro 247.273.767,03 il totale dei residui attivi presunti delle contabilità speciali al 1° gennaio 2018, di cui al conto annesso alla presente legge (tabella A).
3. È approvato in euro 4.900.007.285,77 il totale dei residui passivi presunti dei programmi al 1° gennaio 2018, al netto delle contabilità speciali, di cui al conto annesso alla presente legge (tabella B).
4. È approvato in euro 335.776.983,08 il totale dei residui passivi presunti delle contabilità speciali al 1° gennaio 2018, di cui al conto annesso alla presente legge (tabella B).

Art. 4

(Saldo finanziario presunto alla chiusura dell'esercizio 2017)

1. Il saldo finanziario presunto alla chiusura dell'esercizio finanziario 2017, per come determinato dalla tabella dimostrativa del risultato di amministrazione presunto allegato alla presente legge, è determinato in euro 1.453.429.358,82 ed è applicato al bilancio di previsione per le sole quote consentite dalla normativa vigente.

Art. 5

(Entrate derivanti dalla contrazione di mutui)

1. Per come già autorizzato con l'articolo 6, comma 2, della [legge regionale 30 dicembre 2015, n. 32](#) (Bilancio di previsione finanziario della Regione Calabria per gli anni 2016 – 2018), le entrate derivanti dalla contrazione di mutui con oneri a carico del bilancio regionale, per la copertura della quota regionale di cofinanziamento dei Programmi per la Calabria 2014-2020, inerenti al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e al Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR), sono determinate per ciascuna delle annualità 2018/2020 in euro 40.426.824,99.
2. Gli oneri di ammortamento dei mutui di cui al comma 1 trovano copertura nello stanziamento dei Programmi U.50.01 e U.50.02 dello stato di previsione della spesa del bilancio 2018 - 2020. Per gli anni successivi le rate di ammortamento trovano copertura nei relativi bilanci.

Art. 6

(Fondo di riserva per spese obbligatorie e d'ordine)

1. Il fondo di riserva per spese obbligatorie e d'ordine è iscritto nello stato di previsione della spesa al Programma U.20.01, ed è determinato in euro 8.500.000,00 per ciascuna delle annualità comprese nel bilancio 2018 -2020.
2. Sono considerate obbligatorie e d'ordine le spese specificate nell'elenco allegato al documento tecnico che accompagna il bilancio di previsione annuale.

Art. 7

(Fondo di riserva per le spese impreviste)

1. Il fondo di riserva per le spese impreviste, ai sensi dell'articolo 48, comma 1, lettera b) del [decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118](#) (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della [legge 5 maggio 2009, n. 42](#)) e successive modifiche e integrazioni, è iscritto nello stato di previsione della spesa del Programma U.20.01 ed è determinato per l'esercizio finanziario 2018 in euro 500.000,00.

Art. 8

(Fondo di riserva di cassa)

1. Il fondo di riserva di cassa è iscritto nello stato di previsione della spesa al Programma U.20.01 ed è determinato per l'esercizio finanziario 2018 in euro 700.000.000,00.

Art. 9

(Quadro generale riassuntivo)

1. È approvato il quadro generale riassuntivo dell'entrata e della spesa del bilancio di competenza e di cassa della Regione, annesso alla presente legge, ai sensi dell'articolo 11 del [decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118](#) e successive modifiche e integrazioni.

Art. 10

(Classificazione dell'entrata e della spesa)

1. Le entrate della Regione sono classificate secondo quanto previsto dall'articolo 15 del [decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118](#) e successive modifiche ed integrazioni. I Titoli e le Tipologie delle entrate sono approvate nell'ordine e con la denominazione indicati nel relativo stato di previsione (tabella A).
2. Le spese della Regione sono classificate secondo quanto previsto dagli articoli 12, 13 e 14 del [decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118](#) e successive modifiche e integrazioni. Le Missioni e i Programmi sono approvati nell'ordine e con la denominazione indicati nel relativo stato di previsione (tabella B).

Art. 11

(Autorizzazione alle variazioni al bilancio)

1. Le variazioni sono effettuate ai sensi degli articoli 48 e 51 del [decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118](#).

Art. 12

(Allegati del bilancio)

1. Sono approvati gli allegati al bilancio di previsione 2018-2020, per come previsti dall'articolo 11 del [decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118](#) e successive modifiche e integrazioni.

Art. 13

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il 1 gennaio 2018.

Legge regionale 22 dicembre 2017, n. 55

Legge di stabilità regionale 2018.

(BURC n. 130 del 22 dicembre 2017)

Art. 1

(Fondi Speciali per le leggi)

1. Gli importi da iscrivere nei fondi speciali ai sensi del [decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118](#) (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, Enti Locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della [legge 5 maggio 2009, n. 42](#)) per il finanziamento dei provvedimenti legislativi che si prevede possano essere approvati nel triennio 2018-2020 sono determinati in euro 1.600.000,00 per il Fondo speciale destinato alle spese correnti (Missione U.20.03), di cui euro 900.000,00 per l'esercizio finanziario 2018, ed in euro 1.200.000,00 per il Fondo speciale destinato alle spese in conto capitale (Missione U.20.03), di cui euro 1.000.000,00 per l'esercizio finanziario 2018, così come indicato nelle tabelle A e B allegate alla presente legge.

Art. 2

(Nuove autorizzazioni di spesa)

1. Al fine di garantire la realizzazione di interventi urgenti di protezione civile conseguenti ad eventi calamitosi fonti di danni tali da richiedere il pronto intervento per l'immediato ripristino delle normali condizioni di vita, è autorizzata la spesa di euro 264.000,00, per l'esercizio finanziario 2018, e di euro 300.000,00 per ciascuno degli esercizi 2019 e 2020, con allocazione alla Missione U.11.01 dello stato di previsione della spesa del bilancio di previsione 2018-2020.
2. Per garantire il potenziamento strutturale ed operativo delle organizzazioni di volontariato di protezione civile di cui al [decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 2001, n. 194](#) (Regolamento recante nuova disciplina della partecipazione delle organizzazioni di volontariato alle attività di protezione civile) è autorizzata, per ciascuno degli anni ricompresi nel bilancio di previsione 2018-2020, la spesa di euro 200.000,00 con allocazione alla Missione U.11.01 dello stato di previsione della spesa del bilancio medesimo.
3. Per la realizzazione delle attività di potenziamento, ottimizzazione funzionale nonché di manutenzione ordinaria e straordinaria delle reti di monitoraggio idro-meteo-pluviometriche è autorizzata per l'esercizio finanziario 2018 la spesa di euro 600.000,00, con allocazione alla Missione U.11.01 dello stato di previsione della spesa del bilancio 2018-2020.
4. Al fine di garantire la copertura finanziaria dei debiti pregressi contratti dalla Regione nell'anno 2010 nei confronti dei beneficiari della [legge regionale 29 marzo 1999, n. 8](#) (Provvidenze in favore di soggetti affetti da particolari patologie), è autorizzata per l'esercizio finanziario 2018 la spesa di euro 638.319,00, con allocazione alla Missione U.13.04 dello stato di previsione della spesa del bilancio 2018-2020.
5. Al fine di realizzare gli interventi di reinserimento socio-lavorativo delle persone in esecuzione penale nel territorio calabrese, previsti nel Protocollo di intesa stipulato con il Ministero di Grazia e Giustizia in data 19 ottobre 2016, è autorizzata per l'esercizio finanziario 2018 la spesa di euro 680.000,00, con allocazione alla Missione U.12.04 dello stato di previsione della spesa del bilancio 2018 - 2020.
6. La Giunta regionale è autorizzata a concedere un contributo una tantum in favore dei comuni o dei titolari delle parrocchie interessate per la ristrutturazione, l'ampliamento e la straordinaria manutenzione delle opere di culto e di ministero pastorale. Per l'esercizio finanziario 2018 il contributo complessivo è determinato in euro 1.000.000,00 con allocazione alla Missione U.08.01 dello stato di previsione della spesa del bilancio 2018-2020.

7. Per il finanziamento delle attività previste nel Protocollo di intesa stipulato con il MIBACT, inerente alla realizzazione in Calabria della 21^a sessione degli Ateliers del Consiglio d'Europa per l'attuazione della Convenzione Europea del Paesaggio, è autorizzata per l'esercizio finanziario 2018 la spesa di euro 100.000,00, con allocazione alla Missione U.08.01 dello stato di previsione della spesa del bilancio 2018-2020.
8. Per il sostegno delle iniziative legate alla canonizzazione di Sant'Angelo d'Acri, la Giunta regionale è autorizzata a concedere al Convento dei Frati Minori Cappuccini di Acri (CS) per l'esercizio finanziario 2018 un contributo di euro 100.000,00, con allocazione alla Missione U.05.02 dello stato di previsione della spesa del bilancio 2018-2020.
9. Al fine di completare gli interventi finalizzati a fronteggiare la grave situazione di criticità determinatasi nel comune di Arena (VV) a causa di un evento franoso di rilevante entità verificatosi il 2 febbraio 2014 che ha destabilizzato il versante nonché lo stato dei luoghi, la Giunta regionale è autorizzata a concedere al comune medesimo per l'esercizio finanziario 2018 un contributo di euro 36.000,00, con allocazione alla Missione U.11.01 dello stato di previsione della spesa del bilancio 2018-2020.
10. Nelle more del trasferimento del Forte Umberto "Siacci" dal Ministero della Difesa al Comune di Campo Calabro (RC), la Giunta regionale è autorizzata a concedere allo stesso comune per l'esercizio finanziario 2018, un contributo di euro 35.000,00, per un primo intervento di ripristino dell'accessibilità e messa in sicurezza del manufatto storico e delle pertinenze ad esso collegate, con allocazione alla Missione U.08.01 dello stato di previsione della spesa del bilancio 2018-2020.
11. Al fine di eliminare le condizioni di abbandono e di degrado del quartiere Arghillà sito nel Comune di Reggio Calabria e migliorare la qualità della vita delle famiglie residenti, la Giunta regionale è autorizzata a concedere al Comune medesimo, per l'esercizio finanziario 2018, un contributo di euro 25.000,00 finalizzato alla progettazione di un programma di interventi di recupero e riqualificazione urbana, ambientale e sociale del Quartiere medesimo, con allocazione alla Missione U.08.01 dello stato di previsione della spesa del bilancio 2018-2020.
12. Al fine di valorizzare e diffondere la conoscenza della Scienza e dell'Astronomia, la Giunta regionale è autorizzata a concedere alla Città Metropolitana di Reggio Calabria per l'esercizio finanziario 2018, un contributo di euro 30.000,00 finalizzato all'acquisto di strumentazione e/o ristrutturazione dei locali del Planetarium Pythagoras di Reggio Calabria, con allocazione alla Missione U.05.02 dello stato di previsione della spesa del bilancio 2018 - 2020.
13. In considerazione della ricorrenza del centodecimo anniversario della fondazione dell'Istituto Salesiano di Soverato (CZ), la Giunta regionale è autorizzata a concedere per l'esercizio finanziario 2018 al medesimo Istituto un contributo straordinario di euro 90.000,00, con allocazione alla Missione U.05.02 dello stato di previsione della spesa del bilancio 2018-2020.
14. Al fine di sostenere l'attività dell'associazione donatori di sangue per il paziente emopatico - ADSPEM - la Giunta regionale è autorizzata a concedere alla medesima associazione per l'esercizio finanziario 2018 un contributo pari a 50.000,00 euro, con allocazione alla Missione U.13.07 dello stato di previsione della spesa del bilancio 2018 - 2020.
15. Al fine di potenziare le attrezzature già acquisite dal Comune di Cassano ai sensi dell'articolo 3 della [legge regionale 5 agosto 2016, n. 26](#) (Variazione al bilancio di previsione finanziario 2016-2018, ai sensi dell'articolo 51, comma 1, del [decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118](#)) destinate a rendere completamente navigabile il Canale degli Stombi e favorire la portualità interna dei Laghi di Sibari, è autorizzata per l'esercizio finanziario 2018 l'ulteriore spesa di euro 120.000,00, con allocazione alla Missione U.10.03 dello stato di previsione della spesa del bilancio 2018-2020.
16. Per consentire il funzionamento e l'ampliamento della biblioteca istituita presso il Santuario di San Francesco di Paola, è autorizzata per l'esercizio finanziario 2018 la spesa di euro 300.000,00 con allocazione alla Missione U.05.01 dello stato di previsione della spesa del bilancio 2018-2020.
17. Al fine di garantire lo svolgimento del progetto "Sott'acqua insieme per vedere il mare" la Giunta regionale è autorizzata a concedere, per l'esercizio finanziario 2018, all'Associazione sportiva "Gruppo Subacqueo paolano Onlus" un contributo di euro

50.000,00, con allocazione alla Missione U.06.01 dello stato di previsione della spesa del bilancio 2018 -2020.

18. Al fine di garantire il cofinanziamento a carico del bilancio regionale degli interventi destinati al completamento degli invasi sperimentali e alla entrata in regolare esercizio della diga di Tarsia, è autorizzata per l'esercizio finanziario 2018 la spesa di euro 350.000,00, con allocazione alla Missione U.09.01 dello stato di previsione della spesa del bilancio 2018-2020.

Art. 3

(Prevenzione e riduzione dello spreco alimentare)

1. La Regione, per il recupero e la donazione delle eccedenze alimentari si avvale dei seguenti soggetti:
 - a) gli enti locali, singoli o associati, le associazioni con finalità diverse da quelle dei soggetti di cui alle lettere b), c), d), e);
 - b) le organizzazioni di volontariato iscritte al registro regionale di cui all'articolo 5 della [legge regionale 26 luglio 2012, n. 33](#) (Norme per la promozione e la disciplina del volontariato);
 - c) le cooperative sociali iscritte all'albo regionale di cui all'articolo 6 della [legge regionale 17 agosto 2009, n. 28](#) (Norme per la promozione e lo sviluppo della cooperazione sociale);
 - d) le associazioni di promozione sociale iscritte al registro regionale; fonte:
 - e) le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) iscritte all'anagrafe di cui all'articolo 11 del [decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460](#) (Riordino della disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale).
2. Per conseguire le finalità di cui al comma 1, la Regione concede contributi ai soggetti attuatori per lo svolgimento delle attività di recupero e di donazione delle eccedenze alimentari a favore delle persone in stato di povertà o di grave disagio sociale. I contributi sono concessi in conformità alla disciplina nazionale ed europea in materia di aiuti di Stato, tramite procedura di evidenza pubblica e con le modalità previste da apposito regolamento da adottarsi entro 90 giorni dalla pubblicazione della presente legge.
3. Per l'esercizio finanziario 2018, il valore complessivo dei contributi concessi ai sensi del comma precedente è determinato in euro 45.000,00, con allocazione alla Missione U.12.08 dello stato di previsione della spesa del bilancio 2018-2020.

Art. 4

(Rifinanziamento leggi regionali)

1. Ai sensi dell'allegato 4/1, paragrafo 7, lettera b), del [decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118](#) (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della [legge 5 maggio 2009, n. 42](#)), il rifinanziamento degli stanziamenti previsti dalle leggi regionali di spesa è determinato per gli esercizi finanziari 2018, 2019 e 2020 rispettivamente in euro 300.238.271,18, euro 290.819.170,44 ed euro 289.569.170,44 così come indicato nella tabella C allegata alla presente legge.

Art. 5

(Norma finanziaria)

1. Alla copertura degli oneri derivanti dalla presente legge si fa fronte, ai sensi del [decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118](#), con le risorse evidenziate nella parte entrata del bilancio 2018-2020.

2. Le tabelle A, B e C, allegate alla presente legge, danno la dimostrazione analitica della nuova spesa autorizzata con riferimento alle leggi organiche, ai Programmi e ai capitoli della spesa.

Art. 6

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il 1 gennaio 2018.

Tabella A

Fondo speciale di parte corrente (U.20.03)

Ordine	Intervento	2018	2019	2020
1	Interventi da definire	900.000,00	300.000,00	400.000,00
	Totale EURO	900.000,00	300.000,00	400.000,00

Totale triennio 2018-2020 1.600.000,00

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE
N. 279 del 19-12-2017

Tabella B

Fondo speciale di parte in conto capitale (U.20.03)

Ordine	Intervento	2018	2019	2020
1	Interventi da definire	1.000.000,00	100.000,00	100.000,00
	Totale EURO	1.000.000,00	100.000,00	100.000,00

Totale triennio 2018-2020	1.200.000,00
----------------------------------	---------------------

Legge Regionale				Oggetto del provvedimento	ANNO	ANNO	ANNO	capitolo base	missione e programma
giorno	mese	anno	numero		2018	2019	2020		
3	6	1975	26	Interventi nel settore delle infrastrutture rurali e delle opere pubbliche di bonifica	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	U02231202	U.16.01
3	6	1975	28	Interventi regionali in favore degli Enti per la protezione e l'assistenza dei sordomuti	200.000,00	200.000,00	200.000,00	U04251104	U.12.08
6	12	1979	13	Adozione di provvedimenti diretti alla promozione e allo sviluppo della cooperazione	100.000,00	100.000,00	100.000,00	U06129101	U.14.04
2	6	1980	25	Contributi alle Associazioni regionali degli artigiani	140.000,00	50.000,00	50.000,00	U06122102	U.14.01
5	4	1983	13	Norme di attuazione dello statuto per l'iniziativa legislativa popolare e per il referendum	100.000,00	100.000,00	100.000,00	U01002106	U.01.07
18	6	1984	14	Provvidenze in favore dei mutilati ed invalidi civili e del lavoro	190.000,00	190.000,00	190.000,00	U04341101	U.12.02
28	3	1985	13	Organizzazione e sviluppo del turismo in Calabria art. 65 e 67 - Promozione turistica - art.65, comma 3, lett. h) - Turismo scolastico montano	1.300.000,00 390.000,00	1.300.000,00 300.000,00	1.300.000,00 250.000,00	U06133104 U06133112	U.07.01 U.07.01
8	5	1985	27	Norme per l'attuazione del diritto allo studio (con successive modifiche e integrazioni)	4.950.000,00	4.700.000,00	4.700.000,00	U03313101	U.04.07
1	2	1988	32	Sostegno all'Università per stranieri "Dante Alighieri" di Reggio Calabria	130.000,00	-	-	U03313116	U.04.04
22	12	1989	14	Contributi alle organizzazioni professionali agricole	150.000,00	100.000,00	100.000,00	U05114105	U.16.01
4	1	1990	1	Provvidenze a favore degli hanseniani e loro familiari	64.057,74	64.057,74	64.057,74	U04343104	U.12.02
17	4	1990	24	Norme sull'ordinamento della Polizia Municipale	500.000,00	500.000,00	500.000,00	U02312101	U.03.01
5	5	1990	48	Istituzione del parco regionale delle Serre	200.000,00	200.000,00	200.000,00	U02132101	U.09.05
5	5	1990	52	Creazione di riserve naturali presso il bacino di Tarsia	150.000,00	125.000,00	125.000,00	U02132102	U.09.05
5	5	1990	54	Associazione regionale allevatori della Calabria	500.000,00	500.000,00	500.000,00	U05123104	U.16.01
24	7	1991	11	Disciplina delle manifestazioni fieristiche e delle attività di promozione commerciale	50.000,00	50.000,00	50.000,00	U06132102	U.14.02
26	8	1992	17	Interventi a sostegno degli aeroclubs calabresi	50.000,00	-	-	U03314101	U.06.01
19	10	1992	20	Forestazione, difesa del suolo e foreste regionali in Calabria (art. 1 e 2).	56.000.000,00	56.000.000,00	56.000.000,00	U02233211	U.09.05
7	3	1995	6	Incentivazione del flusso turistico attraverso i trasporti aerei, ferroviari	2.490.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	U06133103	U.07.01

Legge Regionale				Oggetto del provvedimento	ANNO	ANNO	ANNO	capitolo base	missione e programma
giorno	mese	anno	numero		2018	2019	2020		
19	4	1995	19	Partecipazione della Regione all'Istituto della Biblioteca Calabrese	50.000,00	50.000,00	50.000,00	U52010112	U.05.02
3	5	1995	37	Provvidenze in favore dell'A.N.F.F.A.S E Associazione Naz. Privi della vista	50.000,00	50.000,00	50.000,00	U04251105	U.12.08
19	12	1995	40	Provvidenze in favore dell'ADMO-Associazione Donatori di Midollo Osseo	10.000,00	10.000,00	10.000,00	U04231121	U.13.07
8	6	1996	13	Forme collaborative per l'esercizio delle funzioni degli organi di direzione politica	110.000,00	110.000,00	110.000,00	U01002108	U.01.02
10	2	1997	4	Legge organica di protezione civile della Regione Calabria	650.000,00	650.000,00	650.000,00	U02141103	U.11.01
22	9	1998	10	Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 1998 (legge finanziaria) <i>art.3, commi 4 e 5 - Pulizia delle spiagge</i>	790.000,00	800.000,00	800.000,00	U02131202	U.09.02
29	3	1999	8	Provvidenze in favore di soggetti affetti da particolari patologie	250.000,00	250.000,00	250.000,00	U04341105	U.13.07
12	4	1999	9	Collaborazione tra Regione Calabria e la Lega contro i Tumori della Calabria	200.000,00	100.000,00	100.000,00	U04231108	U.13.07
7	8	1999	23	Norme per il trasporto pubblico locale (e successive modifiche ed integrazioni) <i>Art. 3 - Razionalizzazione del sistema regionale dei trasporti</i>	17.255.185,02 30.664,39	17.255.185,02 -	17.255.185,02 -	U02222107 U23010239	U.10.02 U.10.02
28	8	2000	14	Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2000 (legge finanziaria) <i>Art.12, commi 3 e 4 - Contributi ai comuni per la gestione dei castelli storici</i>	100.000,00	100.000,00	100.000,00	U03131208	U.05.01
30	1	2001	4	Misure di politiche attive dell'impiego in Calabria	40.375.402,64	40.375.402,64	40.375.402,64	U43020209	U.15.03
19	2	2001	5	Norme in materia di politiche del lavoro e di servizi per l'impiego <i>art. 19 e segg. - Azienda Calabria lavoro</i>	400.000,00	400.000,00	400.000,00	U43020303	U.15.01
10	12	2001	34	Norme per l'attuazione dello studio universitario in Calabria	4.900.000,00	4.900.000,00	4.900.000,00	U03313109	U.04.07
16	4	2002	19	Norme per la tutela, governo ed uso del territorio-legge urbanistica della Calabria <i>art. 40 bis - Contratti di fiume</i>	100.000,00 100.000,00	100.000,00 -	100.000,00 -	U32020303 U90801009	U.08.01 U.08.01
8	7	2002	24	Interventi a favore del settore agricolo ed agroalimentare <i>art 12 -"Spese di funzionamento Arcea"</i>	3.300.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	U22040314	U.16.01
14	10	2002	41	Norme per la salvaguardia della produzione del bergamotto	200.000,00	100.000,00	100.000,00	U22040306	U.16.01
13	11	2002	44	Iniziative regionali per la rappresentanza e la tutela dei ciechi calabresi	200.000,00	200.000,00	200.000,00	U62010705	U.12.08
23	7	2003	11	Disposizioni per la bonifica rurale. Ordinamento dei Consorzi di Bonifica					

Legge Regionale				Oggetto del provvedimento	ANNO	ANNO	ANNO	capitolo base	missione e programma
giorno	mese	anno	numero		2018	2019	2020		
				Art. 10 e 26 - Interventi urgenti e contributi	250.000,00	250.000,00	250.000,00	U22040910	U.16.01
30	10	2003	15	Norme per la tutela delle minoranze linguistiche	100.000,00	-	-	U52010259	U.05.02
19	11	2003	20	Norme volte alla stabilizzazione occupazionale dei lavoratori LSU-LPU	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	U91503009	U.15.03
5	12	2003	23	Realizzazione del sistema integrato dei servizi sociali art.34 - Fondo regionale per le politiche sociali art.36 - Gruppi - appartamento	15.400.000,00 4.400.000,00	15.000.000,00 4.400.000,00	15.000.000,00 4.400.000,00	U04331103 U62010203	U.12.07 U.12.01
13	10	2004	23	Norme per la salvaguardia del cedro in Calabria e per l'istituzione del Consorzio	100.000,00	100.000,00	100.000,00	U22040310	U.16.01
12	11	2004	28	Garante per l'infanzia e l'adolescenza	90.000,00	-	-	U62010111	U.12.01
11	1	2006	1	Collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno 2006 art.3 - Film Commission	600.000,00	500.000,00	500.000,00	U52010253	U.05.02
21	8	2006	7	Collegato alla manovra di assestamento di bilancio per l'anno 2006 art.5, commi 3, 4 e 5 - Contributo poliennale per piano rinnovo autobus Ferrovie della Calabria art.12, comma 3 - Consiglieri di parità art.12, commi 13 e 14 - Associazione Diabetici Diabaino Vip Vip dello Stretto	2.000.000,00 60.000,00 20.000,00	2.000.000,00 60.000,00 -	2.000.000,00 60.000,00 -	U23010236 U43030202 U62010519	U.10.02 U.15.03 U.13.07
20	11	2006	11	Provvidenze in favore dell'AVIS	50.000,00	50.000,00	50.000,00	U61010410	U.13.07
11	5	2007	9	Collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno 2007 art.32 - Contributo alla Fondazione "Mediterranea Terina Onlus" art.33, comma 1 - Contributo venticinquennale al Comune di Vibo V. per alluvione 2006 art.33, comma 2 - Contributo decennale al Comune di Caulonia per Auditorium "A. Frammartino" art.33, comma 3 - Contributo decennale al Comune di Chiaravalle per ricostruzione Palazzo Municipale art.33, comma 4 - Contributo ventennale al Comune di Plataci per risanamento ambientale territorio art.33, comma 4 - Contributo ventennale al Comune di T.Ruggero per risanamento ambientale territorio art.33, commi 7 e 8 - Programma di manutenzione straordinaria del sistema di viabilità rurale art.34, commi 1 e 2 - Contributo Sezioni provinciali AISM art. 35, comma 14 - Contributo all'associazione regionale allevatori	1.300.000,00 1.500.000,00 100.000,00 57.106,34 131.041,64 49.150,36 300.000,00 20.000,00 1.700.000,00	- 1.500.000,00 100.000,00 57.106,34 131.041,64 49.150,36 300.000,00 10.000,00 1.700.000,00	- 1.500.000,00 100.000,00 57.106,34 131.041,64 49.150,36 300.000,00 10.000,00 1.700.000,00	U22040315 U32030146 U32030147 U32030148 U32030149 U32030150 U22040735 U62010716 U22040211	U.16.01 U.11.02 U.05.02 U.18.01 U.09.01 U.09.01 U.11.02 U.12.08 U.16.02
15	7	2007	15	Investimenti SORICAL - Anticipazione finanziaria	3.500.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00	U32050131	U.09.04
21	8	2007	20	Sostegno Centri anti violenza e case di accoglienza per donne in difficoltà	400.000,00	400.000,00	400.000,00	U62010520	U.12.04
5	10	2007	22	Collegato alla manovra di assestamento per l'anno 2007 art. 1, comma 1 - Convenzione con la Svimez	35.000,00	35.000,00	35.000,00	U12040703	U.01.03

Legge Regionale				Oggetto del provvedimento	ANNO	ANNO	ANNO	capitolo base	missione e programma
giorno	mese	anno	numero		2018	2019	2020		
				<i>art.1, comma 11 - Ristrutturazione ed ammodernamento Terme Sibarite</i>	88.481,10	88.481,10	88.481,10	U22020111	U.07.01
13	5	2008	15	Collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno 2008					
				<i>Art. 2 - Sostegno al reddito per lavoratori ultracinquantenni</i>	6.959.137,60	6.959.137,60	6.959.137,60	U43020107	U.15.03
				<i>Art. 3, comma 2 - Contributo costante poliennale Comune di Fiumefreddo Bruzio</i>	39.051,04	39.051,04	39.051,04	U32030157	U.10.03
				<i>Art. 3, comma 5 - Cofinanziamento degli investimenti nel settore della sanità</i>	100.000,00	100.000,00	100.000,00	U61060120	U.13.05
				<i>Art.5, comma 11 - Banco alimentare onlus della Calabria</i>	200.000,00	200.000,00	200.000,00	U62010522	U.12.08
				<i>Art. 35 - Liquidazione del Consorzio di Bonifica Sibarì-Valle Crati</i>	1.553.671,39	1.553.671,39	1.553.671,39	U22040913	U.16.01
14	8	2008	28	Norme per la ricollocazione dei lavoratori che usufruiscono degli ammortizzatori sociali	5.100.000,00	5.100.000,00	5.100.000,00	U43020108	U.15.03
16	10	2008	31	Interventi regionali in materia di sostegno alle vittime della criminalità e in materia di usura	200.000,00	200.000,00	200.000,00	U72010207	U.12.04
12	6	2009	18	Accoglienza dei richiedenti asilo, dei rifugiati e sviluppo sociale comunità locali	100.000,00	100.000,00	100.000,00	U64010105	U.12.04
12	6	2009	19	Collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno 2009					
				<i>Art. 4 - Fondo unico per la cultura</i>	570.000,00	460.000,00	460.000,00	U52010261	U.05.02
19	10	2009	31	Norme per il reclutamento del personale - Presidi idraulici	8.500.000,00	8.500.000,00	8.500.000,00	U32040517	U.09.01
26	2	2010	8	Collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno 2010					
				<i>Art. 1, comma 1- Stipendi del personale delle Comunità montane</i>	7.500.000,00	7.500.000,00	7.500.000,00	U32040409	U.09.07
				<i>Art. 4, comma 7 - Campi scuola</i>	50.000,00	50.000,00	50.000,00	U62010112	U.12.07
26	2	2010	11	Fondo di solidarietà incidenti sul lavoro	150.000,00	150.000,00	150.000,00	U62010210	U.12.05
22	11	2010	28	Norme in materia di sport nella Regione Calabria	420.000,00	350.000,00	250.000,00	U52020111	U.06.01
				<i>Art.13 - Sviluppo dell'impiantistica sportiva</i>	1.500.000,00	-	-	U90601004	U.06.01
10	2	2011	1	Istituzione dell'ente regionale "Casa dei vini di Calabria"	50.000,00	50.000,00	50.000,00	U22040842	U.16.01
23	12	2011	47	Collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno 2012					
				<i>Art. 49 - Fondo regionale per le prestazioni socio-sanitarie</i>	28.558.499,28	28.000.000,00	27.500.000,00	U62010213	U.12.07
				<i>Art. 52, comma 7 - Contributo all'Istituto di Servizio e Assistenza sociale (ISAS) di Cosenza</i>	50.000,00	50.000,00	50.000,00	U03313106	U.04.04
				<i>Art. 52, comma 8 - Controllo produttività animale e tenuta libri genealogici</i>	500.000,00	500.000,00	500.000,00	U22040212	U.16.01
28	6	2012	27	Assestamento bilancio di previsione per l'anno 2012					
				<i>Art. 6, comma 1 - funzioni e compiti in maniera ambientale</i>	1.710.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	U32010156	U.09.02
				<i>Art. 6, comma 5 - funzioni in materia di salute umana e sanità veterinaria</i>	8.000.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00	U61020112	U.13.07
26	7	2012	30	Misure a favore dei Consorzi di garanzia collettiva fidi in agricoltura	100.000,00	-	-	U22040603	U.16.01

Legge Regionale				Oggetto del provvedimento	ANNO	ANNO	ANNO	capitolo base	missione e programma
giorno	mese	anno	numero		2018	2019	2020		
26	7	2012	33	Norme per la promozione e la disciplina del volontariato	200.000,00	200.000,00	200.000,00	U62010723	U.12.08
6	11	2012	54	Legge organica in materia di relazioni tra Regione Calabria e comunità calabresi nel mondo	300.000,00	300.000,00	300.000,00	U62010616	U.12.08
20	12	2012	66	Istituzione dell'Azienda regionale per lo sviluppo dell'agricoltura (ARSAC) <i>Art. 11, comma 12 - Personale ex ARSSA</i> <i>Art. 11bis - Trasferimento degli impianti irrigui silani ex ARSSA ai Consorzi di Bonifica</i>	35.100.000,00 647.882,90 1.150.000,00	34.600.000,00 647.882,90 1.150.000,00	34.100.000,00 647.882,90 1.150.000,00	U22040320 U90901002 U91601016	U.16.01 U.09.01 U.16.01
27	12	2012	69	Collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno 2013 <i>Art. 42, comma 4 - Centro regionale Epilessie</i>	200.000,00	200.000,00	200.000,00	U61010414	U.13.07
16	5	2013	24	Riordino Enti, Aziende, Agenzie, Società <i>Art. 9 - Ente per i parchi marini regionali</i> <i>Art. 11, comma 4 - Liquidazione da parte di Fincalabra della società «Calabria impresa e territori s.r.l.»</i>	100.000,00 700.000,00	100.000,00 -	100.000,00 -	U32010149 U91401007	U.09.05 U.14.01
24	2	2014	7	Funzionamento istituto zooprofilattico Mezzogiorno	154.937,07	-	-	U04123104	U.13.07
27	4	2015	12	Legge di stabilità regionale <i>Art.5 - fondo per la valorizzazione ambientale delle spiagge della regione Calabria</i>	100.000,00	100.000,00	100.000,00	U32010162	U.09.05
8	9	2015	16	Trasferimento ad Azienda Calabria Lavoro personale ex ARDIS	421.709,62	421.709,62	421.709,62	U43020309	U.15.01
28	9	2015	18	Unità progetto rifiuti	1.017.485,00	1.017.485,00	1.017.485,00	U12010140	U.09.03
27	11	2015	23	Variatione al bilancio per l'esercizio finanziario 2015 <i>Art. 1 - comma 1 - Copertura dei contratti di servizio stipulati con Trenitalia</i>	11.620.000,00	11.620.000,00	11.620.000,00	U23010519	U.10.01
30	12	2015	31	Legge di stabilità regionale 2016 <i>Art. 3, comma 12 - Gestione delle dighe regionali</i>	100.000,00	100.000,00	100.000,00	U32040325	U.09.01
30	12	2015	35	Norme per i servizi di trasporto pubblico locale <i>Art.11- Osservatorio della mobilità</i> <i>Art. 13, comma 1- Agenzia regionale reti di mobilità</i> <i>Art. 13, comma 20- ARTCAL</i>	281.569,29 1.126.277,15 351.961,61	281.569,29 1.126.277,15 351.961,61	281.569,29 1.126.277,15 351.961,61	U91002002 U91002003 U91002004	U.10.02 U.10.02 U.10.02
27	12	2016	41	Spese di gestione della riserva naturale regionale delle Valli Cupe	100.000,00	100.000,00	100.000,00	U90905008	U.09.05
27	12	2016	44	Legge di stabilità regionale 2017 <i>Art. 5 - Attribuzione ai Comuni dei proventi derivanti dalla gestione del Demanio marittimo</i> <i>Art. 14, commi 2 e 3 - Riprogrammazione economia di spesa legge 24/87</i>	200.000,00 600.000,00	200.000,00 -	200.000,00 -	U90105007 U91801002	U.01.05 U.18.01

Legge Regionale				Oggetto del provvedimento	ANNO	ANNO	ANNO	capitolo base	missione e programma
giorno	mese	anno	numero		2018	2019	2020		
				<i>Art. 16, comma 5 - Centro di neurogenetica Lamezia terme</i>	200.000,00	100.000,00	100.000,00	U91307005	U.13.07
1	2	2017	1	Potenziamento dei servizi di emergenza nelle aree montane	50.000,00	50.000,00	50.000,00	U91101011	U.11.01
				<i>Art. 2 - Servizio regionale di elisoccorso 118 nel territorio montano e in ambiente ipogeo</i>	30.000,00	30.000,00	30.000,00	U91207007	U.12.07
18	5	2017	19	Norme per la programmazione e lo sviluppo regionale dell'attività teatrale	500.000,00	500.000,00	500.000,00	U52010244	U.05.02
7	11	2017	40	Valorizzazione Dieta mediterranea italiana di riferimento di Nicotera	100.000,00	100.000,00	-	U91307011	U.13.07
				<i>Art.3 e 4 - Struttura e attività e strumenti attuativi dell'ODMIR</i>					
Totale anno					300.238.271,18	290.819.170,44	289.569.170,44		

L.R. 27 dicembre 2016, n. 45.**Bilancio di previsione finanziario della Regione Calabria per gli anni 2017-2019.****Art. 1** *Bilancio di competenza - Stato di previsione dell'entrata e della spesa.*

1. Lo stato di previsione di competenza delle tipologie dell'entrata della Regione per il triennio 2017-2019, al netto delle contabilità speciali, annesso alla presente legge è approvato in euro 5.649.608.837,63 per l'anno 2017 e in euro 5.004.252.826,75 ed euro 4.957.939.317,44 rispettivamente per gli anni 2018 e 2019 (tabella A).
2. Lo stato di previsione delle contabilità speciali dell'entrata per il triennio 2017-2019 è approvato in euro 2.349.855.000,00 per ciascuno degli anni del periodo considerato (tabella A - riga entrate per conto terzi).
3. È autorizzato l'accertamento dei tributi e delle altre entrate per l'anno 2017.
4. Lo stato di previsione di competenza dei programmi della spesa della Regione per il triennio 2017-2019, al netto delle contabilità speciali, annesso alla presente legge, è approvato in euro 5.649.608.837,63 per l'anno 2017 e in euro 5.004.252.826,75 ed euro 4.957.939.317,44 rispettivamente per gli anni 2018 e 2019 (tabella B).
5. Lo stato di previsione delle contabilità speciali della spesa per il triennio 2017-2019 è approvato in euro 2.349.855.000,00 per ciascuno degli anni del periodo considerato (tabella B - riga uscite per conto terzi).
6. È autorizzata l'assunzione di impegni entro i limiti degli stanziamenti dello stato di previsione di cui ai commi 4 e 5.
7. Al fine di garantire la corretta gestione del bilancio 2017, è autorizzato l'aggiornamento dei valori dei residui attivi, passivi e di stanziamento presunti che risultano modificati dalla effettiva gestione del bilancio a tutto il 31 dicembre 2016, nei limiti e con le modalità previsti dalla normativa vigente.

Art. 2 *Bilancio di cassa - Stato di previsione dell'entrata e della spesa.*

1. È approvato in euro 11.294.006.131,83 lo stato di previsione di cassa delle tipologie dell'entrata della Regione per l'anno finanziario 2017, al netto delle contabilità speciali, annesso alla presente legge (tabella A).
2. È approvato in euro 2.433.662.274,08 lo stato di previsione di cassa del totale delle contabilità speciali dell'entrata della Regione per l'anno finanziario 2017, annesso alla presente legge (tabella A - riga entrate per conto terzi).
3. Sono autorizzate le riscossioni ed il versamento dei tributi e delle entrate per l'anno 2017.
4. È approvato in euro 10.370.113.460,67 lo stato di previsione di cassa dei programmi della spesa della Regione per l'anno finanziario 2017, al netto delle contabilità speciali, annesso alla presente legge (tabella B).
5. È approvato in euro 2.364.345.840,44 lo stato di previsione di cassa del totale delle contabilità speciali della spesa della Regione per l'anno finanziario 2017, annesso alla presente legge (tabella B - riga uscite per conto terzi).
6. È autorizzato il pagamento delle spese entro i limiti degli stanziamenti dello stato di previsione di cui ai commi 4 e 5.

Art. 3 *Residui attivi e passivi presunti.*

1. È approvato in euro 4.956.878.033,74 il totale dei residui attivi presunti delle tipologie al 1° gennaio 2017, al netto delle contabilità speciali, di cui al conto annesso alla presente legge (tabella A).
2. È approvato in euro 83.807.274,08 il totale dei residui attivi presunti delle contabilità speciali al 1° gennaio 2017, di cui al conto annesso alla presente legge (tabella A).
3. È approvato in euro 4.176.526.179,61 il totale dei residui passivi presunti dei programmi al 1° gennaio 2017, al netto delle contabilità speciali, di cui al conto annesso alla presente legge (tabella B).

4. È approvato in euro 14.490.840,44 il totale dei residui passivi presunti delle contabilità speciali al 1° gennaio 2017, di cui al conto annesso alla presente legge (tabella B).

Art. 4 *Saldo finanziario presunto alla chiusura dell'esercizio 2016.*

1. Il saldo finanziario presunto alla chiusura dell'esercizio finanziario 2016, per come determinato dalla tabella dimostrativa del risultato di amministrazione presunto allegato alla presente legge, è determinato in euro 1.760.153.717,62 ed è applicato al bilancio di previsione per le sole quote consentite dalla normativa vigente.

Art. 5 *Entrate derivanti dalla contrazione di mutui.*

1. Per come già autorizzato con l'[articolo 6, comma 2, della legge regionale 30 dicembre 2015, n. 32](#), le entrate derivanti dalla contrazione di mutui con oneri a carico del bilancio regionale, per la copertura della quota regionale di cofinanziamento dei Programmi per la Calabria 2014-2020, inerenti al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e dal Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR), sono determinate per le annualità 2017/2019 in euro 40.426.824,99.

2. Gli oneri di ammortamento dei mutui di cui al comma 1 trovano copertura nello stanziamento dei Programmi U.50.01 e U.50.02 dello stato di previsione della spesa del bilancio 2017-2019. Per gli anni successivi le rate di ammortamento trovano copertura nei relativi bilanci.

Art. 6 *Fondo di riserva per spese obbligatorie e d'ordine.*

1. Il fondo di riserva per spese obbligatorie e d'ordine, è iscritto nello stato di previsione della spesa al Programma U.20.01, ed è determinato

per l'esercizio finanziario 2017 in euro 8.500.000,00 e in euro 8.500.000,00 per gli anni 2018 e 2019.

2. Sono considerate obbligatorie e d'ordine le spese specificate nell'elenco allegato al documento tecnico che accompagna il bilancio di previsione annuale.

Art. 7 *Fondo di riserva per le spese impreviste.*

1. Il fondo di riserva per le spese impreviste, ai sensi dell'[art 48, comma 1, lettera b\) del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118](#), è iscritto nello stato di previsione della spesa del Programma U 20.01 ed è determinato per l'esercizio finanziario 2017 in euro 300.000,00.

Art. 8 *Fondo di riserva di cassa.*

2. Il fondo di riserva di cassa, è iscritto nello stato di previsione della spesa al Programma U.20.01, ed è determinato per l'esercizio finanziario 2017 in euro 700.000.000,00.

Art. 9 *Quadro generale riassuntivo.*

1. È approvato il quadro generale riassuntivo dell'entrata e della spesa del bilancio di competenza e di cassa della Regione, annesso alla presente legge, ai sensi dell'[articolo 11 del decreto legislativo n. 118/2011](#) e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 10 *Classificazione dell'entrata e della spesa.*

1. Le entrate della Regione sono classificate secondo quanto previsto dall'[articolo 15 del decreto legislativo n. 118/2011](#) e successive modifiche ed integrazioni. I Titoli e le Tipologie delle entrate sono approvate nell'ordine e con la denominazione indicate nel relativo stato di previsione (tabella A).

2. Le spese della Regione sono classificate secondo quanto previsto dagli [articoli 12, 13 e 14 del decreto legislativo n. 118/2011](#) e successive modifiche ed integrazioni. Le Missioni e i Programmi sono approvati nell'ordine e con la denominazione indicati nel relativo stato di previsione (tabella B).

Art. 11 *Autorizzazione alle variazioni al bilancio* ⁽²⁾.

1. Le variazioni di bilancio sono effettuate ai sensi degli [articoli 48 e 51 del decreto legislativo n. 118/2011](#).

(2) Articolo così sostituito dall' [art. 8, comma 4, L.R. 17 novembre 2017, n. 44](#), a decorrere dal 18 novembre 2017 (ai sensi di quanto stabilito dall' [art. 10, comma 1, della medesima legge](#)).

Art. 12 *Allegati del bilancio*.

1. Sono approvati gli allegati al bilancio di previsione 2017-2019, per come previsti dall'[articolo 11 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118](#) e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 13 *Entrata in vigore*.

1. La presente legge entra in vigore nel giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale telematico della Regione.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della Regione Calabria.

Legge regionale 10 gennaio 2013, n. 2 (art. 3 bis)**Disciplina del collegio dei revisori dei conti della Giunta regionale e del Consiglio regionale della Calabria****Articolo 3-bis***Ulteriori funzioni del Collegio* ⁽⁶⁾.

1. In attuazione dell'*articolo 14, comma 1, lettera e), del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138* (Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo) convertito, con modificazioni, dalla *legge 14 settembre 2011, n. 148*, il Collegio dei revisori dei conti di cui all'articolo 1, quale organo di vigilanza sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione della Regione Calabria, svolge nei confronti della Giunta regionale le seguenti ulteriori attività:

a) esprime parere obbligatorio, consistente in un motivato giudizio di congruità, coerenza e attendibilità delle previsioni sulle proposte di legge di bilancio, di assestamento e di variazione del bilancio, di rendiconto generale e sui relativi allegati;

b) effettua verifiche di cassa almeno trimestrali;

c) vigila, mediante rilevazioni a campione, sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione relativamente all'acquisizione delle entrate, all'effettuazione delle spese, all'attività contrattuale, all'amministrazione dei beni, alla completezza della documentazione, agli adempimenti fiscali ed alla tenuta della contabilità;

d) vigila sulla corretta certificazione degli obiettivi relativi al rispetto del patto di stabilità interno;

e) esercita il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge;

f) effettua le certificazioni di cui all'*articolo 22, comma 3, lettera d), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118* (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli *articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42*), secondo quanto disposto dai relativi decreti attuativi, con riferimento alla gestione sanitaria accentrata presso la Regione;

g) esercita ogni altra funzione demandata dalla legge o dai regolamenti.

2. I pareri del Collegio sono resi entro venti giorni lavorativi dal ricevimento dell'atto, decorsi i quali si può prescindere dall'espressione del parere ai fini dell'adozione del disegno di legge.

3. La Giunta e il Consiglio regionale favoriscono l'attività istruttoria del Collegio assicurando allo stesso, in modo costante e tempestivo, l'informazione e la documentazione in ordine alla predisposizione degli atti sui quali il Collegio deve esprimere il parere.

(6) Articolo aggiunto dall' *art. 1, comma 1, lettera c), L.R. 29 marzo 2013, n. 14*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall' *art. 2* della stessa legge).

Statuto della Regione Calabria (Artt. 36 e 39)**Legge regionale 19 ottobre 2004, n. 25****TITOLO III
ORGANI DELLA REGIONE**

Articolo 36

(Attribuzioni della Giunta regionale)

1. La Giunta regionale:

- a) provvede in ordine all'attuazione del programma di governo esercitando, nel rispetto delle attribuzioni del Presidente della Giunta, tutte le competenze diverse da quelle legislative, regolamentari, di indirizzo e di controllo spettanti al Consiglio;
- b) esercita la potestà regolamentare nelle forme di cui all'articolo 43 del presente Statuto;
- c) predispone il bilancio di previsione ed il rendiconto generale della Regione e la loro variazione, oltre che ogni altro atto di programmazione finanziaria;
- d) gestisce il bilancio, amministra il patrimonio ed il demanio regionali e delibera sui contratti, secondo le modalità e nei limiti stabiliti dallo Statuto e dalla legge;
- e) nel rispetto degli obiettivi generali e degli indirizzi deliberati dal Consiglio, su proposta della stessa Giunta, rende esecutivo il piano regionale di sviluppo economico-sociale;
- f) sovrintende, nel rispetto dei principi generali deliberati dal Consiglio, all'ordinamento ed alla gestione delle imprese od aziende dipendenti dalla Regione, degli enti a partecipazione regionale e delle società interregionali, provvedendo a tutte le nomine di competenza regionale, con esclusione di quelle espressamente riservate alla competenza di altri organi;
- g) adotta i provvedimenti relativi all'individuazione delle risorse umane, materiali ed economico-finanziarie da destinare alle diverse finalità e determina la loro ripartizione fra gli uffici di livello dirigenziale apicale;
- h) adotta, su proposta del Presidente della Giunta, il Regolamento per l'esercizio della propria attività;
- i) stabilisce gli obiettivi ed i programmi amministrativi da attuare ed adotta gli atti che rientrano nello svolgimento di tali funzioni ai quali devono uniformarsi gli uffici regionali; verifica la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti;
- l) esercita le altre attribuzioni ad essa demandate dalla Costituzione, dallo Statuto e dalle leggi.

TITOLO V
PROCEDIMENTO DI FORMAZIONE DELLE LEGGI E DEI REGOLAMENTI
REGIONALI

Articolo 39
(Iniziativa legislativa)

1. L'iniziativa della legge regionale compete alla Giunta regionale, a ciascun Consigliere regionale, a ciascun Consiglio provinciale, a ciascun Consiglio comunale dei capoluoghi di Provincia, a non meno di tre Consigli comunali la cui popolazione sia complessivamente superiore ai diecimila abitanti, agli elettori della Regione in numero non inferiore a cinquemila, nonché al Consiglio delle Autonomie locali di cui all'articolo 48.
2. L'iniziativa legislativa viene esercitata mediante la presentazione al Presidente del Consiglio regionale di un progetto di legge redatto in articoli e illustrato da una relazione descrittiva e, nel caso comporti spese a carico del bilancio regionale, da una relazione tecnico- finanziaria.
3. Le ulteriori modalità per l'esercizio del diritto di iniziativa dei Consigli provinciali e comunali e degli stessi elettori sono stabilite da apposita legge regionale.
4. Le proposte di legge presentate al Consiglio regionale decadono con la fine della legislatura, escluse quelle di iniziativa popolare.